Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE

concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il "Diritto allo Studio"

Personale della scuola

SOMMARIO

Art. 1 – Beneficiari del diritto

Art. 2 – Finalità dei permessi

Art. 3 – Determinazione del contingente provinciale e modalità di riparto

Art. 4 - Tempi e modi di presentazione delle domande

Art. 5 - Documentazione delle domande e attività di regolarizzazione

Art. 6 - Formazione delle graduatorie

Art. 7 - Emanazione dei provvedimenti

Art. 8 - Durata e modalità di fruizione dei permessi

Art. 9 - Sostituzione e riorganizzazione del servizio

Art. 10 - Giustificazione dei permessi

Art. 11 - Informazione

Art. 12 - Interpretazione autentica

Art. 13 - Validità del contratto

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail

Riferimenti: nome e cognome, telefono, e-mail

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali

Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale

concernente i criteri per la fruizione dei permessi allo studio del personale della scuola per il triennio 2023-2025

(art. 7, comma 3, del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca del 19/4/2018)

L'anno 2022, il giorno 4 del mese di novembre, in video-conferenza tramite la piattaforma METS, si è svolta la contrattazione decentrata regionale relativa ai permessi allo studio per il personale della scuola,

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.3 del D.P.R. 395/88;

VISTO l'art. 5, comma 2, lettera e) del D.L. n. 123 del 30/06/2011;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca relativamente al personale della scuola sottoscritto in data 19/4/2018, con particolare riferimento all'articolo 7, comma 3 ed all'art. 22, comma 4, lettera b), punto 4;

tra

la delegazione di parte pubblica costituita dal Direttore Generale dell'USR-SICILIA e dal Dirigente dell'Ufficio IV per la negoziazione decentrata a livello regionale

e

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionale del comparto Istruzione e Ricerca FLC-CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA – FGU UNAMS – SNALS CONFSAL e ANIEF

SI STIPULA

la seguente Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail

Riferimenti: nome e cognome, telefono, e-mail

Art. 1 – Beneficiari del diritto –

1. Può usufruire dei permessi il personale in servizio a tempo indeterminato ed il personale a tempo determinato con contratto stipulato dal dirigente dell'Ambito Territoriale e/o dal dirigente scolastico fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, nonché il personale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica. In caso di contratto a tempo indeterminato in regime di part-time o a tempo determinato stipulato per un numero di ore inferiore all'orario contrattuale, si ridurrà proporzionalmente il numero di ore di permesso.

Art. 2 – Finalità dei permessi –

1. L'istituto dei permessi retribuiti per il diritto allo studio ha come finalità l'accrescimento del grado di formazione culturale del lavoratore e, al tempo stesso, professionale del dipendente; quest'ultimo scopo costituisce anche interesse prioritario dell'amministrazione scolastica, anche alla luce delle disposizioni contrattuali.

Art. 3 – Determinazione del contingente provinciale e modalità di riparto –

1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare il 3% (tre per cento) delle unità complessive di personale in servizio nella singola provincia in ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma precedente, va considerata come base di calcolo la dotazione organica provinciale complessiva, a qualunque titolo composta, compreso, esemplificativamente, l'eventuale personale in esubero, il numero di posti in deroga e il numero di docenti di religione cattolica.
3. Il contingente complessivo dei permessi è diviso proporzionalmente, sulla base della rispettiva consistenza organica, fra:
   - personale docente, distinto per gradi d'istruzione;
   - personale educativo;
   - personale ATA.
4. E' ammessa la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, analogamente, tra i profili professionali per il personale ATA. In caso di necessità si potrà procedere a compensazione tra tutti i ruoli del personale della scuola nella provincia.

Art. 4 – Tempi e modi di presentazione delle domande –

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail

Riferimenti: nome e cognome, telefono, e-mail

1. La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio indirizzata al Dirigente dell'Ambito Territoriale deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
2. Il personale inoltra la domanda per via gerarchica, tramite la propria scuola di servizio, all'Ambito Territoriale competente per territorio.
3. Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione, purchè prodotte prima dell'inizio dell'anno solare di riferimento, nel caso che, esaudite positivamente tutte le istanze presentate nei termini, rimanga disponibile parte dell'aliquota fissata per l'anno medesimo.
4. Il personale con contratto a tempo determinato stipulato oltre il termine di cui al 1° comma del presente articolo, e comunque entro il 31 dicembre, potrà presentare la relativa domanda entro i dieci giorni successivi alla stipulazione del proprio contratto individuale, secondo le modalità di cui al comma precedente, fermo restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità del contingente come sopra determinato.
5. Il personale iscritto ai corsi di TFA che alla data del 15 novembre non siano ancora inseriti nelle graduatorie definitive e rientranti nel contingente previsto dai bandi, potranno presentare istanze successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva sulla base delle finestre temporali all'uopo comunicate dall'USR con successive comunicazioni.
6. I candidati inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 15/11/2022 di cui al comma precedente potranno usufruire esclusivamente della quota parte dell'aliquota rimasta disponibile.
7. I candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di cui all'art. 9 del D.M. 108 del 28/04/2022, concorso straordinario art. 59, comma 9 bis, pubblicate dopo il 15/11/2022, potranno presentare istanza sulla base delle finestre temporali comunicate dall'USR con successive comunicazioni.
8. I candidati inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 15/11/2022 di cui al comma precedente potranno usufruire esclusivamente della quota parte dell'aliquota rimasta disponibile.

Art. 5 – Documentazione delle domande e attività di regolarizzazione –

1. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del DPR 395/88, i seguenti dati:
   - nome e cognome, luogo e data di nascita;
   - motivo di richiesta dei permessi, secondo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 8;
   - durata dei permessi da utilizzare durante l'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto e/o per il sostenimento degli esami;

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail

Riferimenti: nome e cognome, telefono, e-mail

- ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
- anzianità di servizio riconosciuta o riconoscibile ai fini della carriera;
- indicazioni dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto, ovvero delle condizioni di non avere mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.

2. La documentazione richiesta può essere sostituita con dichiarazioni personali.

Art. 6 – Formazione delle graduatorie –

1. Il dirigente dell'Ambito Territoriale, ricevute le domande, formerà, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, più graduatorie distinte secondo le tipologie di personale di cui al precedente art. 3, rispettando il seguente ordine di priorità:
   a. iscrizione e frequenza, per il personale ATA, di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza. Gli istituti scolastici da frequentare devono essere ubicati nell'ambito della regione di servizio;
   b. frequenza dei percorsi di formazione (art.18, comma 4 del D.M. 108/2022), attivato dalle università, dei candidati vincitori collocati in posizione utile del concorso straordinario di cui al D.M. 108 del 28/04/2022 e D.D. 1081 del 06/05/2022;
   c. iscrizione e frequenza a corsi di specializzazione e corsi abilitanti (ad esempio i Tirocini Formativi Attivi);
   d. iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze della Formazione (indirizzi Scuola Infanzia e Primaria), della specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, del diploma in Didattica della Musica e di corsi di riconversione professionale; frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento (laurea triennale più eventuale laurea specialistica – anni 3+2, da considerare unitariamente) o di istruzione secondaria. In quest'ultimo caso l'istituto da frequentare deve essere ubicato nell'ambito della regione di servizio;
   e. iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi compresi "master", corsi di perfezionamento, purché tutti di durata almeno annuale e con esame finale;
   f. frequenza di corsi relativi al Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicativo e metodologico-didattico dei docenti di scuola primaria privi dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese e C.L.I.L. (*Content and Language Integrated Learnig*);
   g. iscrizione a corsi on-line finalizzati al conseguimento di titoli corrispondenti a quelli

USR SICILIA
Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it

sopra indicati

2. Il presente contratto non disciplina la partecipazione a corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, destinati ai docenti di ruolo appartenenti alle classi di concorso in esubero, trattandosi di attività di formazione obbligatoria.
3. Nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nel precedente comma, fermo restando l'anzianità di servizio, il personale sarà graduato come segue:
   - Il personale che ha già usufruito dei permessi, nei limiti della durata legale del corso di studi;
   - Il personale, già in graduatoria, che non abbia usufruito delle 150 ore, nel periodo corrispondente agli anni legali del corso di studi;
   - Il personale nuovo iscritto;
   - Il personale che ha superato il periodo legale del corso di studi, entro il limite massimo consentito dalle iscrizioni universitarie per i fuori corso.

   A parità di condizioni sarà data precedenza al più giovane di età.
4. I corsi, siano essi di durata annuale, biennale o pluriennale, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del DPR 395/88 come di seguito specificati:
   a) corsi universitari e post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli artt. 4, 6 e 8 della legge 341/90;
   b) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione previsti dall'ordinamento scolastico.
5. Le graduatorie saranno pubblicate mediante affissione all'albo dell'Ambito Territoriale e comunicate a tutte le scuole della provincia e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto. Avverso le graduatorie, entro il termine di 5 giorni dalla loro pubblicazione, è ammesso ricorso in opposizione al dirigente dell'Ambito Territoriale. Il ricorso è deciso in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento ed il suo esito viene comunicato direttamente all'interessato.
6. Tutte le attività previste dai percorsi di TFA ore di laboratori e tirocini, da svolgersi presso le istituzioni scolastiche, sono da considerare come ore facenti parte del contingente assegnato.

Art. 7 – Emanazione dei provvedimenti –

1. I provvedimenti formali di concessione dei permessi devono essere adottati, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, dai dirigenti scolastici delle scuole di servizio, sulla base delle autorizzazioni concesse dal dirigente dell'Ambito

USR SICILIA
Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it

Territoriale.

Art. 8 – Durata e modi di fruizione dei permessi –

1. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi previsti dalle altre disposizioni normative e contrattuali.
2. I permessi per il diritto allo studio sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali. Essi sono fruibili dal 1gennaio al 31 dicembre.
3. Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per la partecipazione ad attività didattiche e per il sostenimento dei relativi esami;
4. Nell'ambito delle 150 ore individuali può essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
5. Per la frequenza di corso di durata inferiore a 1500 ore o 60 cfu i permessi sono concessi per un ammontare ridotto in proporzione alla effettiva durata del corso.
6. Il personale beneficiario del diritto deve con congruo anticipo (almeno cinque giorni feriali prima dell'inizio) comunicare al dirigente scolastico della sede di servizio il calendario, anche plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede.
7. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:
   - permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
   - permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
   - cumulo di permessi giornalieri.

Art. 9 – Sostituzione e riorganizzazione del servizio –

1. Nella prospettiva di garantire tutte le possibilità affinché il personale, a prescindere dall'ottenimento del beneficio previsto dal DPR n. 395/88, possa usufruire realmente del diritto allo studio e salve le norme del precedente art. 8, il personale medesimo ha diritto a turni di lavoro e a un riadattamento dell'organizzazione del lavoro che agevolino la frequenza dei corsi, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio.
2. Per la concreta fruizione del diritto allo studio il dirigente scolastico è tenuto ad attivare le idonee misure atte a sopperire alla assenza del personale, secondo la normativa vigente in materia del personale temporaneamente assente.

Art. 10 – Giustificazione dei permessi –

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame va presentata

USR SICILIA
Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it

al dirigente scolastico della scuola di servizio dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l'anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.

2. Il personale iscritto alle Università telematiche dovrà certificare l'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro presentando apposita documentazione rilasciata dall'Università che attesti che il dipendente ha seguito personalmente ed effettivamente le lezioni trasmesse in via telematica.
3. I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo, ecc.) dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.
4. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.
5. Per gli eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna documentazione essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento degli esami e della frequenza.

Art. 11 – Informazione –

1. Annualmente lo scrivente Ufficio comunica alle OO.SS. firmatarie del presente contratto il numero complessivo dei permessi possibili. Sarà oggetto di informazione, altresì, acquisite le domande dei richiedenti, il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per qualifica e, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.
2. Per consentire la massima diffusione tra tutto il personale della scuola, gli Ambiti Territoriali comunicheranno con apposita circolare, da inviare annualmente a tutte le istituzioni scolastiche ed educative della provincia con congruo anticipo, i termini e le modalità previsti dal presente contratto nonché l'eventuale modello di domanda, necessari per usufruire dei permessi per il diritto allo studio.
3. Del presente contratto viene data pubblicità attraverso i siti istituzionali dell'amministrazione e attraverso l'invio alle singole istituzioni scolastiche del territorio a mezzo email.

Art. 12 – Interpretazione autentica –

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail

Riferimenti: nome e cognome, telefono, e-mail

1. In caso di controversia sull'interpretazione del testo dell'accordo ciascuna delle parti firmatarie può chiedere con richiesta scritta e motivata un incontro, da tenersi entro 10 giorni, per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del contratto.
3. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche secondo le procedure previste dal precedente art. 11.

Art. 13 – Validità del contratto –

1. Gli effetti giuridici del presente contratto, triennale, decorrono dalla data di stipulazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziale. Esso rimane in vigore fino alla stipula del nuovo contratto collettivo integrativo regionale sulla stessa materia.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo saranno apportate a seguito di verifica, richiesta dalle parti firmatarie entro il 15 settembre di ogni anno o saranno apportate a seguito di nuove e diverse norme di legge e/o contrattuali.

Organizzazioni Sindacali

FLC-CGIL Scuola _____

CISL Scuola _____

UIL Scuola _____

FGU-UNAMS _____

SNALS-CONFSAL _____

ANIEF _____

Delegazione Pubblica

Direttore Generale _____

Dirigente Ufficio IV _____

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail

Riferimenti: nome e cognome, telefono, e-mail